

N. 3075

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CASTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 19 FEBBRAIO 1998

Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica
dei lavori parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n.223, aveva a suo tempo stabilito che su richiesta dei Presidenti delle Camere, la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo dovesse predisporre una rete radiofonica per la trasmissione dei lavori parlamentari. Poichè la RAI non era stata in grado di provvedere - malgrado gli introiti che ogni anno le vengono assicurati dal canone che i cittadini italiani sono costretti, *obtorto collo*, a pagare - con un decreto-legge del 1993 si autorizzò l'allora Ministero delle poste e telecomunicazioni a stipulare convenzioni con soggetti anche privati. Da qui nasce l'esperienza di Radio Radicale, in virtù di una convenzione triennale, scaduta il 21 novembre 1997. A ridosso di tale scadenza, il Ministero delle comunicazioni aveva predisposto un contratto di servizio con la RAI che prevedeva che la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari fosse diramata dalla concessionaria pubblica. Poichè però si rese subito evidente che la RAI, ancora una volta, non avrebbe potuto assicurare una copertura del servizio su tutto il territorio nazionale, già con la legge finanziaria 1998 si è dovuta stanziare una somma di 2 miliardi di lire per la proroga al 31 gennaio 1997 del servizio offerto da Ra-

dio Radicale. Inoltre, con due distinti ordini del giorno, approvati dai due rami del Parlamento, si è impegnato il Governo a non interrompere il servizio.

Ma questa è storia: oggi d'un tratto si decide che Radio Radicale debba spegnere la sua voce, perchè sarà un canale radio RAI a trasmettere le sedute parlamentari.

Nessuno può mettere in dubbio che in questi anni Radio Radicale ha svolto il servizio pubblico di trasmissione delle sedute parlamentari con molto equilibrio e professionalità e c'è da dubitare che la RAI, un domani, possa assicurare la stessa imparzialità.

La stessa Corte costituzionale si è recentemente pronunciata sulla necessità di mantenere questa voce nel mondo dell'informazione, proprio per l'apprezzamento del servizio pubblico svolto con grande correttezza.

Inoltre se Radio Radicale dovesse sospendere questo tipo di trasmissioni molte professionalità andrebbero perse, con i relativi problemi che ciò comporterebbe.

Con il presente disegno di legge si intende evitare che la RAI monopolizzi anche questo tipo di servizio e al contempo far sì che Radio Radicale possa continuare a svolgere la sua preziosa opera di servizio pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, il Ministero delle comunicazioni, in attesa dell'effettivo inizio dell'attività dell'Autorità istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, stipula una convenzione di durata triennale per gli anni 1999, 2000 e 2001 con un concessionario privato per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di garantire con gli impianti già disponibili la copertura di almeno il 80 per cento del territorio nazionale.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni impianto, nell'orario tra le ore 9.00 e le ore 22.00, almeno il 60 per cento del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere alle sedute d'aula. Tali trasmissioni non possono essere interrotte, precedute e seguite, per un tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da annunci pubblicitari o politici. Le trasmissioni delle sedute d'aula possono essere sostituite da trasmissioni delle sedute di commissioni parlamentari in cui si discutano argomenti di particolare rilevanza.

3. La scelta del concessionario avviene mediante gara pubblica, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) precedenti attività di informazione di interesse generale;
- b) affidabilità tecnica della proposta;
- c) minore contributo finanziario richiesto per il servizio;
- d) investimenti effettuati nel settore.

4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le modalità e nei termini previsti dalla convenzione di cui al comma

1 è pari a lire 12 miliardi per il 1998. Per gli anni successivi l'importo è fissato dall'Autorità.

5. L' articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è abrogato.

6. All'onere di cui alla presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota parte del canone di abbonamento radiotelevisivo di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

(Norma transitoria)

1. Fino all'effettiva scelta del nuovo concessionario, la concessione precedente continua a svolgere i suoi effetti tra le parti.